



Corso Alfieri, 381 – 14100 Asti



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI N. 2 - ANNO PALIESCO 2025
Documento composto da 3 pagine

Ordine del giorno: **PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO STATUTO**

Nel giorno martedì 19/11/2024 - alle ore 21,00 - si riunisce nella sala riunione presso la sede dell'Associazione "Rione Cattedrale del Palio di Asti" sita in ASTI – C.so Alfieri n. 381 – l'Assemblea dei Soci.

Al momento della riunione, dopo l'appello, risultano presenti Consiglieri:

COGNOME E NOME		PRESENTI
MONTICONE GIUSEPPE	RETTORE	SI
CHIESA MAURO	VICE RETTORE	NO - Assente Giustificato
GARBIN MASSIMO	VICE RETTORE	SI
COSSETTA CARLO	PRIMO CONSIGLIERE	SI
SUVERATO ANGELA	TESORIERE	SI
MARCHINI GEORGIA	SEGRETARIA	SI
RESCINITO LUIGI	CONSIGLIERE A VITA	SI
DOGLIOTTI ANNA	CONSIGLIERE	SI
GARBIN MATTEO	CONSIGLIERE	SI
MONTICONE ANDREA	CONSIGLIERE	SI
MONTICONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	SI
MORO ALBERTO	CONSIGLIERE	NO - Assente Giustificato
VOLPE MICHELA	CONSIGLIERE	NO - Assente Giustificato
ZITO SARA	CONSIGLIERE	NO - Assente Giustificato
ZOLA LIA	CONSIGLIERE	SI
TOTALE PRESENTI		11

NON VOTANTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO: NAVA VERONICA - SI
GORIA CAMILLA - SI

L'assemblea inizia alle ore 21,20



Corso Alfieri, 381 - 14100 Asti

PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

Il Rettore accoglie, saluta e ringrazia i presenti. Si nominano all'unanimità come Presidente dell'Assemblea il socio Giuseppe Monticone, nonché Rettore, e come segretaria la socia Georgia Marchini.

Raccolte e valutate le deleghe (11) e conteggiati i soci presenti (33), l'Assemblea dei Soci è considerata valida per la presenza del 50% + 1 dei soci secondo l'art. 8 punto 3 dell'attuale Statuto e pertanto si procede al suo svolgimento.

Il Rettore ricorda che il cambio dello Statuto è necessario per il passaggio al Terzo Settore che comporta la possibilità di ottenere maggiori benefici e contributi per l'Associazione ma richiede più trasparenza possibile nelle varie attività. Dopo il lavoro di alcuni anni dei membri dei vari Consigli Direttivi, la consulenza fiscale del socio Giorgio Bertolino, commercialista del Rione, e le correzioni da parte del CSV per rendere lo Statuto il più in linea possibile con quanto richiesto dal Terzo Settore, il Rettore legge la bozza del nuovo Statuto inviata nei giorni precedenti a tutti i soci dando spiegazioni e chiedendo l'approvazione di ogni singolo articolo.

Il Rettore spiega che l'Art. 3 lettere f-i-w relativo alle attività sono parti comuni che tutti gli Statuti delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) devono avere, anche il punto 1bis è caratteristico del Terzo Settore.

L'Art. 8 punto 1 stabilisce il termine massimo entro cui corrispondere la quota annuale associativa che nell'attuale Statuto, ancora in vigore, non è previsto.

I primi 12 articoli sono approvati all'unanimità.

L'Art. 13 riguardante il Consiglio Direttivo e nello specifico il numero massimo di consiglieri facenti parte dello stesso crea alcuni scambi di opinioni in quanto alcuni soci (6) reputano che il numero stabilito sia eccessivo in rapporto al numero attuale di associati e consigliano al massimo 5/7 persone. L'articolo non è approvato all'unanimità ma comunque dalla maggioranza, secondo i termini di legge.

L'Art. 14 punto 2 relativo al potere di rappresentanza del Presidente/Rettore è modificato con l'aggiunta della possibilità di, oltre che aprire, anche gestire e chiudere i conti correnti dell'Associazione. Dopo le modifiche i soci approvano all'unanimità l'articolo in questione.

L'Art. 15 relativo ai compiti del Tesoriere è stato modificato su proposta di alcuni soci, con l'aggiunta della possibilità di delegare la tenuta della contabilità a professionisti anche non soci e l'autorizzazione ad operare, in caso di impedimenti del Presidente/Rettore, sui conti correnti dell'Associazione. Dopo le modifiche i soci approvano all'unanimità l'articolo in questione.

L'Art. 16 approvato all'unanimità.

L'Art. 17 riguarda l'Organo di controllo obbligatorio per legge in caso di fatturato superiore a € 200.000,00. L'Assemblea delibera di mantenere in essere l'articolo come possibilità e non obbligatorietà avendo l'associazione un fatturato inferiore.



Corso Alfieri, 381 - 14100 Asti

Per l'Art. 18 il socio Giorgio Bertolino consiglia che il revisore o, i revisori dei conti nel caso di Collegio, debba essere un professionista. Il Rettore si riserva di informarsi se occorre che debba essere iscritto ad un determinato Albo ed inserito su Statuto.

L'Art. 19 riguarda il Collegio dei Probiviri, un organo che nello Statuto attuale non è previsto. Approvato all'unanimità.

Gli Art. 20 - 21 - 22 - 23 approvati all'unanimità.

Terminata la lettura, il Rettore comunica che le modifiche apportate durante l'Assemblea saranno inserite nella successiva bozza per la valutazione da parte del socio Bertolino ed essere inviate a tutti i soci. Nel frattempo il Rettore si informerà dal CSV circa le modalità di iscrizione al RUNTS avvisando che le 5 cariche sociali (Rettore, 2 Vice Rettore, Tesoriere e Segretario), saranno coinvolte personalmente.

Contemporaneamente il Rettore farà richiesta della firma digitale e successivamente si procederà all'iscrizione. Con l'iscrizione lo Statuto sarà valutato dalla Regione e se tutto positivo saremo all'interno del RUNTS.

Fiscalmente si lascerà la legge 398 pertanto occorrerà prendere la forma giuridica su consiglio del socio Bertolino per tutelare il Consiglio Direttivo ma che comporta la spesa per l'atto notarile. Occorrerà lavorare intensamente ed unitamente per muoverci fiscalmente nella maniera più giusta possibile.

Letto, discusso ed approvato il nuovo Statuto dalla maggioranza dei soci.

VARIE ED EVENTUALI

Appena possibile si procederà ad appendere una bacheca per tutte le comunicazioni che riguarderanno il Rione per permettere a tutti i soci di essere al corrente di ogni passo ed essere il più trasparente possibile.

L'assemblea termina alle ore 23,40

Letto, confermato e sottoscritto



Reg.to in Asti il 11/03/2025
N° 147 SERIE 3
ESATTI € 200,00
(Euro DUECENTO)

IL DIRETTORE

Il Rettore
Giuseppe Monticone

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "RIONE CATTEDRALE DEL PALIO DI ASTI"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'ASSOCIAZIONE "RIONE CATTEDRALE DEL PALIO DI ASTI" siglabile **"Rione Cattedrale"**.
2. La denominazione dell'ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. La denominazione dell'ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di ASTI (AT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 22 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità socio culturali: dare impulso alla partecipazione dei borghigiani al Palio di Asti, promuovere la cultura e le tradizioni locali, valorizzando il patrimonio culturale in particolare l'antica cinta di mura, le case medioevali, i palazzi storici, le nuove costruzioni site nel Rione Cattedrale, sostenendo la partecipazione di bambini, giovani e adulti.

L'ASSOCIAZIONE rappresenta tutti i borghigiani per quanto riguarda il Palio di Asti, incentiva la conoscenza delle tradizioni e della storia astese.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere:

- Iniziative rivolte alla tutela e valorizzazione della tradizione del Palio di Asti, alla partecipazione al Palio e mantenimento delle tradizioni e dei costumi;
- Attività culturali rivolte alla promozione della vita dei borghi e in particolare del Rione in ottica di scambio tra le vecchie e le nuove generazioni, anche a testimonianza del loro attaccamento al Palio;
- Attività ed iniziative di aggregazione sociale rivolte ai soci;
- Attività culturali rivolte al mantenimento e valorizzazioni delle tradizioni locali astesi e del Palio, partecipazione ad eventi e manifestazioni storiche, anche rivolte a promuovere le tradizioni di sfilanti e sbandieratori;
- Iniziative ricreative, ludiche e culturali rivolte al raggiungimento degli scopi sociali e al sostegno dei colori bianco-azzurri che connotano l'associazione;
- Organizzazione di eventi, momenti culturali, workshop e di incontri di sensibilizzazione e promozione delle tradizioni, anche finalizzate a promuovere e realizzare una dignitosa partecipazione al Palio di Asti;



- Partecipazione con contributi di carattere culturale, a tal fine l'ASSOCIAZIONE può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati e pubblici;
- Organizzazione di scambi internazionali che promuovano il Palio di Asti e le tradizioni locali;
- Collaborazione con Enti, Istituzioni pubbliche e private ed Associazioni di Volontariato ed altri ETS che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- Svolgere attività connesse agli scopi fissati nel presente Statuto, compiere tutti gli atti necessari a concludere eventuali operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o attinenti, nel rispetto delle normative vigenti;

L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e Linee Guida.

Tutte le attività svolte dall'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Associazione BIS L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

2. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

L'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

6. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore;
7. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
 - i costumi e accessori, le bandiere e gli strumenti musicali, arredi attrezzature per le manifestazioni, attrezzature e arredi per la sede.
2. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere

consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore - d. Lgs. 117/2017.
 2. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro **15 giorni** dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro **60 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione;

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci;
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega;
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione;
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 15/10, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale;
3. I minori potranno aderire all'associazione purché soddisfino al pagamento della quota associativa con l'assenso degli esercenti della Potestà parentale; potranno essere eleggibili al raggiungimento della maggiore età. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 9

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente/Rettore
- Vicepresidenti/Vice Rettori
- Organo di controllo (se previsto)
- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto)
- Collegio dei Proviviri

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente/Rettore, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente/Rettore del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente/Vice Rettore più anziano senza soluzione di continuità di tesseramento o da altro socio appositamente nominati in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può nominare un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente/ViceRettore;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto un minimo di 15 sino a un massimo di 17 consiglieri scelti tra i soci ed eletti in assemblea ordinaria, che rimangono **in carica per 1 anno** e sono rieleggibili per 6 mandati consecutivi; salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; in questo caso si applica l'articolo 2382 del codice civile. La carica di membro del consiglio direttivo è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi dell'Art. 26 del Codice del terzo settore nonché di precedenti esperienze di volontariato nell'ambito del Palio.
2. In caso di parità di voto viene eletto il socio con maggiore anzianità di tesseramento. Nel caso di parità di requisiti è eletto il più anziano di età;
3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di

consiglieri in seno al Consiglio direttivo;

- 4.—Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente – di seguito nominato Rettore -, il tesoriere, il segretario; i due-Vice Rettori
5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga cooptazione mediante elezione;
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, il Rettore convoca l'Assemblea e provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3

del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Commissioni, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente/Rettore e o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente/Vice Rettore più anziano per continuità di tesseramento. In caso di assenza anche dei Vice Rettori, il Consiglio è presieduto da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
 11. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente/Rettore ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti;
 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, **con 7 giorni** di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
 13. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota;
 14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

Art. 14

Presidente (Rettore)

1. Il Presidente/Rettore è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno. Ed assume appellativo di Rettore.
2. Ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura

l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire, gestire e chiudere i conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente/Vice-Rettore più anziano (continuità di tesseramento);
4. Il Presidente/Rettore, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Rettore vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. In caso di dimissioni da parte del Presidente/Rettore durante anno paliofilo, viene sostituito per il periodo transitorio, dal Vice Rettore con maggiore anzianità di tesseramento. In accordo con il Consiglio Direttivo, organizza le elezioni per la nomina del nuovo Rettore.



Art. 15

Tesoriere

1. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa dei libri contabili e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; delega la tenuta della contabilità a professionisti anche non Soci.
2. Il tesoriere è autorizzato ad operare, in caso di impedimento del Presidente/Rettore, sui conti correnti dell'Associazione.

Art. 16

Segretario

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente/Rettore ed il Consiglio Direttivo nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei Soci.

Art. 17

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice d. Lgs. 117/2017 viene nominato eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. L'Organo di controllo dura in carica 1 anno e può essere rinominato fino a 6 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 18

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice d. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi, di cui almeno uno professionista, e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 1 anno e può essere

rinominato fino a 5 volte consecutive;

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19

Collegio dei Probiviri

1. Viene istituito eletto da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ASSOCIAZIONE e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;



2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili 5 volte;

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 20

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.
3. Cura osservanza dello Statuto e sostituisce in rappresentanza Rettore e Vice Rettori in loro assenza

Art. 21

Commissioni

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire delle Commissioni cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento della Commissione e ne nomina il coordinatore.
2. Ogni Commissione ha un responsabile coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. -

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

Art. 23

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Reg.to in Asti il 11/03/2025
N° 147 SERIE 3
ESATTI € 2.00
(Euro DUECENTO)

IL DIRETTORE